



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 37  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Adunanza ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica**

**OGGETTO:** MODIFICA DEL "REGOLAMENTO TARIFFA A CORRISPETTIVO- TARIP"  
APPROVATO CON D.C.C. N. 92 DEL 30/12/2019

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **Giugno** alle ore 20:09, in applicazione dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 14884 del 14/04/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
PAVANELLO MARIA ROSA	X		CIBIN RENATA	X	
NIERO ERIKA	X		VENTURINI FRANCESCO	X	
SILVESTRINI ALESSIO	X		CAPPELLETTO MATTEO	X	
ROSTEGHIN FIORENZO	X		LAZZARIN NICOLA		X-G
SPOLAORE ELENA	X		MILAN ANTONIO	X	
DAMATO AMELIA RITA	X		LAZZARINI MARCO	X	
PERALE LORENZO	X		BABATO GIORGIO		X-G
PAVANELLO FEDERICA	X		BOLDRIN MARIA GIOVANNA	X	
SALVIATO FABRIZIO	X				

Presiede: La Presidente del Consiglio Renata Cibir.

Partecipa presente in sede e collegato in videoconferenza: Il Segretario Generale Silvano Longo.

La Presidente, constatato il numero legale, pone in discussione l'argomento e invita il Consiglio a deliberare in merito.



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

\*\*\*\*

*Scrutatori e Consiglieri: Elena Spolaore, Fabrizio Salviato, Marco Lazzarini*

\*\*\*\*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Proponente: Ufficio Tributi

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a) ed f) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio la competenza, rispettivamente, in materia di regolamenti e di istituzione e ordinamento dei tributi;

DATO ATTO che ai sensi dall'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m. i **regolamenti** sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 che prevede una deroga, per il solo anno 2021, rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 e dal soprarichiamato articolo 53, per effetto della quale gli enti possono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della Tariffa corrispettiva (TARIP), sulla base del PEF entro il 30/06/2021;

*RICHIAMATO il comma 668 della legge 27/12/2013, n. 147 che prevede "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";*

RICHIAMATA integralmente la delibera di Giunta Comunale n. 218 del 3 dicembre 2019, avente per oggetto "Piano di revisione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Mirano ed



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

attivazione della TARIP” in cui è stato dato atto:

1. che VERITAS spa provvede, per il Comune di Mirano, alla gestione integrata dei rifiuti e dell’ambiente unitamente ad altri servizi pubblici indicati nella convenzione approvata con delibera di CC 99/2007, anche attraverso società da essa controllate o partecipate;
2. che con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 28/11/2013 è stato disposto di confermare, ai sensi dell’art. 34 del D.L. 179/2012, che le gestioni attualmente espletate a mezzo di Veritas spa e delle società del gruppo proseguono fino al 26 giugno 2038;
3. che VERITAS SPA effettua anche per l’anno 2019, in quanto pubblico servizio indispensabile e non interrompibile, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, rifiuti ingombranti, rifiuti urbani pericolosi e di spazzamento delle pubbliche vie e delle piazze inclusa la derattizzazione e disinfestazione;
4. che con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 21/10/2014 è stata approvata la convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “VENEZIA AMBIENTE” che riunisce n. 45 Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Mogliano Veneto della Provincia di Treviso, convenzione sottoscritta in data 24/11/2014;

ATTESO:

- che il Comune di Mirano ha istituito, con decorrenza 2020, in sostituzione della TARI la tariffa rifiuti puntuale con natura corrispettiva, a totale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica di cui al progetto proposto dal gestore Veritas spa, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 2019
- che con la delibera di C.C. n. 92 del 30/12/2019 è stato approvato il “*Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP* in adesione allo schema standard proposto dal Consiglio di Bacino ;

VISTA la delibera n. 443/2019 pubblicata il 31/10/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m. ;

VISTO il D.lgs n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.Lgs n. 152/2006, comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell’eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell’introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

RICHIAMATA integralmente la delibera adottata in data odierna n. 36 di Approvazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio;



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

RICHIAMATA la legge finanziaria 27/12/2019, n. 160 ( art. 1 comma 796 e seguenti) con la quale sono state introdotte disposizioni in materia di rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti/utenti, ponendo alcuni vincoli e intervenendo ex lege qualora il Comune non avesse provveduto alla regolamentazione;

ATTESO che il Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 22 del 29/04/2021 ha provveduto a modificare il regolamento delle entrate comunali recependo quanto previsto dalla richiamata L.160/2019;

DATO ATTO che si rende opportuno modificare l'attuale regolamento TARIP, adeguandolo, nella parte relativa alle disposizioni in materia di dilazioni di pagamento, a quanto stabilito nel regolamento comunale delle Entrate, tenendo conto anche delle esigenze di gestione del gestore VERITAS SPA;

PRESO ATTO della emergenza epidemiologica da COVID\_19 che ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico in particolare sulle attività produttive e turistiche;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 238/2020 “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'art. 6 del D.L. 25/5/2021 n. 73, il quale prevede che:

*“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero*



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

*dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

*5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;*

DATO ATTO che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, l'importo effettivo della somma da destinare sarà noto solo dopo la pubblicazione del citato decreto;

ATTESO :

- che il Gestore del servizio VERITAS SpA, in accordo con la Direzione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ha segnalato con nota prot. 28421 del 14/06/2021, la necessità di un adeguamento del “Regolamento tariffa a corrispettivo Tarip” ai recenti provvedimenti normativi, con particolare riferimento alla L. 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, relativamente alle modalità di concessione delle dilazioni di pagamento, e al D. Lgs. 116/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, che modifica il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".
- che il Gestore ha proposto il testo delle modifiche ai regolamenti ai Comuni in regime TARIP, al fine di pervenire ad una omogeneizzazione degli stessi da parte dei Comuni aderenti al Consiglio di Bacino;

RITENUTO di procedere con decorrenza 01/01/2021, alla modifica del regolamento “Tariffe a corrispettivo TARIP” come evidenziato negli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- ALLEGATO A “Testo prima delle modifiche”
- ALLEGATO B “ Testo articoli dopo le modifiche” comprensivo anche degli articoli aggiunti;
- ALLEGATO C “ Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP” testo integrale aggiornato con le modifiche apportate dal presente atto”;

PRESO ATTO del contenuto della Circolare del MEF n.. 2/DF del 22/11/2019 - in cui viene precisato che l'efficacia costitutiva della pubblicazione non vale per la TARIP, attesa la natura corrispettiva e non tributaria di tale diverso prelievo;

VISTO lo Statuto Comunale vigente ;

---



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

ACQUISITO il parere dei revisori in data 22/06/2021;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 24/06/2021;

**PROPONE**

**1. DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2. DI MODIFICARE** il Regolamento “Tariffa a Corrispettivo TARIP” approvato con delibera di C.C. 92 del 30/12/2019 come evidenziato negli allegati che fanno parte integrante del presente provvedimento :

- ALLEGATO A “*Testo prima delle modifiche*”
- ALLEGATO B “*Testo articoli dopo le modifiche*” comprensivo anche degli articoli aggiunti;
- ALLEGATO C “*Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP*” testo integrale aggiornato con le modifiche apportate dal presente atto”;

**3. DI DARE ATTO** che le modifiche del regolamento avranno efficacia dal 1° gennaio 2021.

\*\*\*\*\*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi relativi alla discussione dell'argomento in oggetto - allegato 1) alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Antonio Milan, Marco Lazzarini, Maria Giovanna Boldrin) espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti, di cui n. 1 (Matteo Cappelletto) dichiara di astenersi;

**DELIBERA**

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto**

IL PRESIDENTE

Renata Cibir

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Silvano Longo

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI MIRANO

*Allegato 1) alla D.C.C. n. 37 del 28 giugno 2021*

**INTERVENTI RELATIVI ALLA DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 3) ALL'ODG:  
"MODIFICA DEL "REGOLAMENTO TARIFFA A CORRISPETTIVO - TARIP"  
APPROVATO CON D.C.C. N. 92 DEL 30/12/2019"**

\*\*\*\*

**La Presidente del Consiglio Comunale Renata Cibin:** Il punto n. 3, anche questo introdotto dalla Consigliera e Presidente Damato, è il regolamento che regola la tariffa a corrispettivo, cioè la TARIP.

**La Sindaca Maria Rosa Pavanello:** Scusi Presidente, solo una cosa: non ricordo se sulla relazione introduttiva della Presidente è stato detto che questo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, oltre che prendere atto della riforma dei decreti sull'economia circolare, è un regolamento che è stato uniformato praticamente da tutti i Comuni aderenti al Consiglio di Bacino, nel senso che è stato predisposto da un gruppo di lavoro coordinato dal Consiglio di Bacino, ecco, ed è stata ... cioè una richiesta del Consiglio di Bacino di uniformare, siccome, ormai l'ente è il Consiglio di Bacino, ha chiesto che i regolamenti fossero più simili, oltre che prendere atto delle modifiche normative. Non mi ricordo se è stato detto questo.

**La Consigliera Comunale Amelia Rita Damato:** No Sindaca, non l'avevo detto, perché pensavo ci sarebbero stati ulteriori approfondimenti, però in effetti l'obiettivo del Consiglio di Bacino è quello di tendere a una omogeneizzazione delle disposizioni. Non l'avevo precisato.

**La Presidente del Consiglio Comunale Renata Cibin:** Grazie ad entrambe. Ci sono richieste, precisazioni da chiedere ai nostri tecnici, in particolare al tecnico dell'Ambiente? Se non ci sono, perché non vedo richieste, passiamo all'approvazione, alla votazione del regolamento tariffa corrispettiva TARIP. Chi è favorevole?

**La Sindaca Maria Rosa Pavanello:** Solo un attimo Presidente: secondo me è necessario - però - dire qualcosa su questo regolamento. Noi abbiamo dovuto inserire e voluto inserire ...

**La Presidente del Consiglio Comunale Renata Cibin:** ... Sindaca: lei ha la parola e lo dica.

**La Sindaca Maria Rosa Pavanello:** ... cioè, abbiamo voluto e dovuto inserire anche tutta quella parte che è appena stata inserita nel Decreto Sostegni, l'ultimo Decreto Sostegni che prevede le agevolazioni a favore delle attività produttive e quindi le risorse sono state inserite in questo regolamento, perché dovranno essere distribuite entro l'estate, con delle procedure di un bando che si sta costruendo, che tutti i Comuni e i tecnici dei Comuni stanno costruendo per dare le agevolazioni alle attività che hanno subito delle chiusure e comunque delle diminuzioni di fatturato. Sono stati annunciati 600 milioni a livello nazionale, è stata pubblicata una stima suddivisa per Comune, ma stiamo attendendo il decreto definitivo. Appena avremo le somme inserite in un decreto - ma che comunque sono state viste nella conferenza Stato-Regioni-Città - per Mirano dovrebbero essere circa attorno ai 255.000 €, abbiamo inserito anche questa possibilità, oltre ad aver ricordato le altre risorse

che ci sono state trasferite dallo Stato, che poi faranno parte delle successive manovre. Siccome di questi temi ne abbiamo comunque discusso, parlato degli aiuti in tutta l'estate scorsa, ma anche nei successivi provvedimenti che poi abbiamo adottato, abbiamo inserito in questo regolamento perché altrimenti ... cioè era una previsione che era necessario inserire e che ci permetterà la distribuzione. La modalità è quella della domanda tramite bando, come aveva già fatto il Comune di Venezia e alla redazione di un bando praticamente uguale per tutto il nostro territorio: stanno lavorando i tecnici dei Comuni, credo che ci sia anche un'azione di coordinamento del Dottor Mozzato, al quale è stato chiesto anche di aiutare a coordinarli, ecco. Spero di essere stata abbastanza precisa, ma è sempre comunque una materia piuttosto complessa e si sono susseguiti numerosissimi provvedimenti, anche in forma di aiuto e sostegno e adesso credo che sia importante far sapere che il Consiglio Comunale sia a conoscenza che - all'interno anche di questa modifica - è stata inserita questa possibilità e credo che nella delibera sia anche indicato e specificato.

**La Presidente del Consiglio Comunale Renata Cibin:** Grazie: utilissima precisazione. Allora io, se altri non vogliono intervenire ...

**La Consigliera Comunale Maria Giovanna Boldrin:** Mi scusi Presidente, però era già stato votato questo punto. Cioè: o viene fatta la discussione prima, oppure ... di che punto stiamo parlando?

**La Sindaca Maria Rosa Pavanello:** Il punto 3 non è stato votato.

**La Consigliera Comunale Maria Giovanna Boldrin:** Sì: è già stato votato.

**La Sindaca Maria Rosa Pavanello:** No: il punto 3 non è stato votato.

**La Presidente del Consiglio Comunale Renata Cibin:** Adesso stiamo parlando del punto 3, rispetto al quale la Sindaca ha fatto questa ultima precisazione prima del ...

**La Consigliera Comunale Maria Giovanna Boldrin:** ... però ha aperto la votazione, signora Presidente ...

**La Presidente del Consiglio Comunale Renata Cibin:** Non ho capito, scusi. Non ho capito.

**La Consigliera Comunale Maria Giovanna Boldrin:** Niente: aveva aperto la votazione, perché nessuno interveniva e poi la signora Sindaco ha deciso d'intervenire. Va bene ... e non va bene.

**La Presidente del Consiglio Comunale Renata Cibin:** Adesso lo poniamo in votazione.

\*\*\*\*

# ALLEGATO A

## TESTO PRIMA DELLE MODIFICHE

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARIP) prevista dall'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n.147, disciplinandone anche l'iter amministrativo di approvazione.
2. Esso stabilisce altresì, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017, i criteri per la realizzazione nel Comune di MIRANO dei sistemi di misurazione, puntuale o con sistemi semplificati, della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei **rifiuti assimilati**, disciplinando altresì l'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.
3. Il Comune di MIRANO, tramite il Gestore del servizio di igiene urbana, ha realizzato un sistema di misurazione puntuale del rifiuto secco non riciclabile, o rifiuto urbano residuo – RUR e del rifiuto Verde conferito al servizio pubblico da qualsiasi tipologia di utenza (domestica e non domestica), in questo modo soddisfacendo il requisito minimo, stabilito dall'art. 4 comma 1, del DM 20 aprile 2017, per istituire nel territorio comunale la tariffa avente natura corrispettiva (cd. TARIP) in luogo del tributo TARI (ai sensi del comma 668 L. 147 /2013 e s.m.i.).
4. L'eventuale misurazione puntuale di tipologie di rifiuto diverse dal RUR o dal Verde non comporta necessariamente la determinazione della tariffa variabile in funzione di dette quantità, ben potendo il Comune organizzarsi per misurare alcune frazioni di rifiuto pur non ancorando il calcolo della tariffa variabile a dette misurazioni. Si rinvia agli artt. 6, 8, 10 e 48 per individuare in dettaglio il sistema di misurazione e di tariffazione adottato dal Comune di MIRANO .

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti

### **Art. 2 Normativa e regolamentazione di riferimento**

Il presente Regolamento si inquadra all'interno della seguente normativa di riferimento:

- a) Il D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale ed in particolare la parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- b) Il DPR 158/1999 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- c) La legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1 comma 668, che prevede che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possano applicare una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- d) Il DM 20.04.2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";

- e) La Legge Regionale del Veneto n. 52/2012 (art. 3 comma 6 lett. e) che riserva ai Consigli di Bacino il compito di determinare i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza, sulla base della quale la "Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia", sottoscritta il 24.11.2014 a rogito del Segretario Generale del Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2012), attribuisce all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine a:
- Determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori, ferme restando comunque le competenze di legge in materia di tributo TARI in capo alle Amministrazioni stesse;
- f) Le delibere assunte dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (di seguito Consiglio di Bacino) come pubblicate sul sito dell'Ente;
- g) Il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivo della disciplina per l'assimilazione ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, dei rifiuti prodotti dall'utenza non domestica.
- h) La deliberazione 443/2019 pubblicata il 31/10/2019 con cui l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in seguito ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento di costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021. In particolare con la deliberazione sono stati definiti i criteri per la determinazione delle entrate tariffarie sulla base di un nuovo metodo tariffario (MTR) definito nell'allegato A alla citata deliberazione. All'art. 6 viene anche definita la procedura di approvazione dei Piani Economici Finanziari (PEF), predisposti annualmente dal gestore nel rispetto di quanto previsto dal MTR e trasmessi dal gestore stesso all'Ente territorialmente competente (Consiglio di Bacino) per la propria validazione ed invio ad ARERA per l'approvazione.

### **Art. 3 Rifiuti: Definizioni e Classificazione**

1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono distinti in Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali ai sensi della classificazione di cui all'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.
3. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche individuati dal Comune con proprio Regolamento, con il quale ha definito i criteri quali-quantitativi per

l'assimilazione. In ogni caso la quantità di rifiuti assimilati conferita deve essere coerente con lo standard fornito dal gestore del servizio, ovvero con le volumetrie dei contenitori forniti e le relative previste frequenze di svuotamento.

5. Ai fini del presente Regolamento valgono innanzitutto le varie definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti: le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, vengono riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate:

- a) *gestione dei rifiuti*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- b) *gestore*: il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, in base all'apposito contratto di servizio;
- c) *detentore*: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) *produttore*: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- e) *raccolta*: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione degli Eco centri ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- f) *raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- g) *trattamento*: operazioni di recupero o smaltimento;
- h) *recupero*: qualsiasi operazione (compreso il riciclaggio) il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- i) *riciclaggio* : qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
- j) *smaltimento*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, il cui elenco, non esaustivo, è riportato nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- k) *spazzamento*: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) *trasporto*: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.
- m) *Autocompostaggio*: il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche ai fini dell'utilizzo in sito del prodotto.

6. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

- a) *conferimento*: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;

- b) *Ecocentro* (o Centro Attrezzato di Raccolta Differenziata o Centro di raccolta): area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; area recintata, dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e di rifiuti particolari destinati allo smaltimento;
- c) *sportello*: locale gestito dal Gestore del servizio, e dedicato al ricevimento degli utenti, alla gestione delle richieste e delle pratiche nonché alla distribuzione di alcuni strumenti necessari al conferimento dei rifiuti;
- d) *luogo di produzione dei rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- e) *raccolta differenziata multimateriale*: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro-lattine, oppure vetro-plastica-lattine), che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- f) *rifiuto secco non riciclabile o rifiuto residuo (RUR)*: rifiuto urbano non pericoloso, residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata, dal quale non sia possibile riciclare materia;
- g) *frazioni differenziate o recuperabili*: frazioni di rifiuto recuperabile oggetto di raccolta differenziata (verde, umido, carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale);
- h) *frazione umida o umido*: rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- i) *tariffa variabile normalizzata* : calcolata con il Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999);
- j) *tariffa variabile puntuale*: si determina sulla base della misurazione puntuale della pesatura in kg dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta nel presente regolamento (*DM 20/04/2017 trasformazione volumetria in chilogrammi*) .
- k) *verde*: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi;
- l) *utenze*: luoghi, locali o aree scoperte operative (comprese superfici liquide), non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati ,comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, Centri commerciali integrati o di multiproprietà esistenti sul territorio comunale;
- m) *utenze domestiche*: utenze ubicate in locali adibiti o destinati ad uso di civile abitazione o a queste pertinentziali;
- n) *utenze non domestiche*: utenze ubicate in locali adibiti o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- o) *utente*: chiunque (persona fisica o giuridica) possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- p) *utenze singole*: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- q) *utenza aggregata*: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;

#### **Art.4 Il servizio di gestione dei rifiuti**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani **e assimilati** (di seguito "Servizio rifiuti") è attività di pubblico interesse e comprende le fasi di:
  - a) raccolta dei rifiuti urbani **e assimilati** prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
  - b) spazzamento dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche, compresa lo svuotamento dei cestini stradali;
  - c) trasporto dei rifiuti raccolti fino all'avvio a smaltimento/recupero presso gli impianti di loro trattamento;
  - d) trattamento dei rifiuti presso impianti autorizzati.
2. Il Servizio rifiuti è disciplinato dalla normativa richiamata nel "**Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati**", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Il soggetto a cui è affidato il servizio pubblico di gestione dei rifiuti, secondo le forme previste dall'ordinamento nazionale e comunitario, è designato quale Gestore del servizio pubblico (di seguito "Gestore"), che opera in regime di esclusiva e nel rispetto della privativa comunale.
4. Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
5. Ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 l'Ente di governo del bacino rifiuti "Venezia", a cui appartiene il Comune di MIRANO, è il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

#### **Art.7 Piano Economico Finanziario e Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale**

1. Ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 l'iter di approvazione del PEF rifiuti prevede i PEF siano predisposti annualmente dal Gestore del servizio nel rispetto di quanto previsto dal nuovo MTR, vengano poi da esso trasmessi all'Ente Territorialmente Competente (Consiglio di Bacino) per la validazione, e vengano quindi inviati ad ARERA per la successiva approvazione.
2. La validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) dei singoli Comuni che applicano la tariffa TARIP è di competenza dell'Assemblea di Bacino, in quanto spetta a quest'ultima, ai sensi dell'art. 3-bis del DL 138/2011 e dell'art. 3 della LRV 52/2012, la determinazione della tariffa da applicare per la copertura dei costi del PEF.
3. La validazione dei PEF dei singoli Comuni da parte dell'Assemblea di Bacino avviene nei tempi previsti dalla normativa vigente previo parere favorevole vincolante dell'Amministrazione comunale, che potrà esprimersi con delibera di Consiglio Comunale, con delibera di Giunta, con atto dirigenziale o esprimendo il proprio consenso in sede di Assemblea di Bacino in occasione della votazione dell'Assemblea stessa.
4. La definizione del Piano Tariffario dei singoli Comuni che applicano la TARIP è di competenza del Consiglio di Bacino, con successiva approvazione da parte di ARERA.

#### **Art. 17 Tariffa giornaliera**

1. La tariffa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso

anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico. Si rinvia all'art. 29 per la relativa disciplina.

2. La tariffa applicabile è determinata specificatamente nella delibera tariffaria rapportando a giorno la tariffa annuale (comprensiva della quota fissa e della quota variabile) definita ai sensi del DPR 158/99 relativa alla corrispondente categoria di attività giornaliera non domestica e aumentandola del **50%**.
3. Alle utenze giornaliere non si applicano gli svuotamenti minimi di cui all'art. 16.

#### **Art. 20 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti**

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati ed esistenti sul territorio comunale.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, tutte le superfici comunque utilizzabili a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, specchi acquei;
  - c) *utenze domestiche*, le civili abitazioni;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla tariffa:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad eccezione delle aree scoperte operative) quali, a titolo di esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti non a pagamento, i cortili, le aree a verde, i giardini ed i parchi, sempre che non costituiscano superficie operativa per l'attività espletata dall'utenza;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come per esempio: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, oppure il rilascio di certificato di residenza sull'immobile, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Nella definizione della parte variabile della tariffa i criteri di ripartizione dei costi sono commisurati sulla base della qualità e numero dei servizi messi a disposizione, anche quando non siano utilizzati dall'utente.

Non comportano esonero o riduzione della tariffa, salvo quanto previsto all'art. 33:

- a) la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e **assimilati**
  - b) il mancato ritiro (salvo quanto previsto agli art 26 e 31) da parte dell'utente domestico e non domestico di qualsivoglia contenitore per la raccolta dei rifiuti e/o dei dispositivi necessari per l'utilizzazione del servizio;
  - c) l'interruzione temporanea del servizio.
6. La tariffa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione ed è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio.

## **Art. 22 Esclusione dall'applicazione della tariffa per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione o ad usi non domestici prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, nonché i locali che si trovino nelle medesime condizioni e privi di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile stesso. Per i locali privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete alla relativa richiesta di riduzione deve essere allegata dichiarazione dell'amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete; lo stesso dicasi in fattispecie di condivisione di medesimo servizio a rete con altra utenza. Il rilascio di certificato di residenza anagrafica all'utente dell'immobile ne comporta assoggettamento a tariffa anche se privo di mobilio e servizi a rete. Immobili destinati ad usi non domestici provvisti di contratti attivi di fornitura o mobilio, ma privi di licenza per l'esercizio dell'attività sono classificati in categoria 3 "magazzini". Garage, cantine o magazzini, di norma identificati catastalmente in categoria C/2 e C/6, purché non pertinenziali, si presumono idonei a produrre rifiuti e soggetti a tariffa, anche se sprovvisti di servizi pubblici a rete e vuoti, al contrario, esclusivamente per magazzini o cantine, l'assenza permanente di mobilio può comportare esenzione dalla tariffa se adeguatamente dimostrata e sia tale da rendere l'immobile inidoneo all'uso e privo di presenza umana;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, impianti sportivi e palestre riservati esclusivamente ai praticanti l'attività, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili a condizione che non si abbia di regola presenza umana;
- d) le unità immobiliari in genere certificate dall'autorità competente "non agibili" e quelle per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori. Nel caso il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto dei suddetti lavori è tenuto a comunicare al Gestore l'indirizzo e i dati dell'immobile dove, nel periodo sopraindicato, è domiciliato. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare autodichiarazione che riporti gli estremi del certificato rilasciato dall'autorità competente o che riporti i titoli abilitativi edilizi e dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice;
- e) i locali e le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione nonché solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi o superfici di altezza inferiore a m. **1,50**;**
- f) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli di dipendenti, clienti, inquilini e non costituenti superficie operativa;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- h) le superfici di edifici o loro parti, adibite al culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi ad uso abitazione o ad uso diverso dal culto in senso stretto;
- i) **le** aree di produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tariffazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

L'elencazione degli immobili di cui al presente comma è a titolo esemplificativo, per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

In riferimento alle tipologie indicate alle lettere a) d) ed e), qualora, nel periodo di sospensione dell'addebito della tariffa si registrasse il conferimento di rifiuti tramite gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) attribuiti alla relativa utenza (non dovendo la stessa restituirli in ipotesi di esclusione temporanea) si procede d'ufficio con la riattivazione dell'utenza e l'addebito dei relativi svuotamenti e minimi.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui all'art 36 e segg. ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.  
Dal momento in cui vengono meno i presupposti per l'esclusione dell'applicazione della tariffa il soggetto passivo deve dichiarare la relativa variazione. Le esclusioni di cui alle lettere a) sono temporanee, e le dichiarazioni utili ai fini dell'esenzione debbono essere rinnovate ogni anno solare, pena la decadenza dal beneficio. Anche le esclusioni di cui alla lettera d) sono temporanee (per la durata indicata negli atti assertivi).
3. La mancata utilizzazione del servizio e/o il rifiuto di ricevere gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori o chiavette o badge) non comportano esclusione dalla tariffa, vedi art. 20 comma 5 per l'applicazione della relativa tariffa.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 24 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie imponibile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui trattamento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici ove si producono prevalentemente e continuativamente rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati) tra cui le superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali

risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili a tariffa i fabbricati rurali ad uso abitativo, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. Sono assoggettate a tariffa le superfici delle aziende agricole e vinicole (insediamenti agricoli) che producono anche rifiuti assimilati agli urbani (nella superficie imponibile dell'azienda vinicola non si computano i terreni agricoli). All'attività agricola è equiparata l'attività florovivaistica, comprese le serre a terra. Ai fini dell'applicazione della tariffa non sono equiparati ad attività agricola le attività di agriturismo;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e speciali (non assimilabili o non assimilati) e, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici ove tali rifiuti si formano (escluse dalla tariffa), la superficie imponibile (utile al calcolo della quota fissa e variabile) è calcolata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

Categorie di attività	Quota di abbattimento della superficie
Ambulatori medici, dentistici, studi sanitari, laboratori odontotecnici	30%
tatuatori, estetisti	30%
laboratori di analisi mediche, chimiche, fisiche,	30%
laboratori fotografici, gabinetti radiologici, eliografie	30%
Magazzini di logistica	50%
Carrozzerie, autofficine, elettrauto, cantieri navali, gommisti, vernicerie	40%
Fabbri, Falegnamerie, attività artigianali in genere	30%
autolavaggi non automatizzati	40%
Lavanderie, Tintorie non industriali	40%
lavorazioni in materiali plastici, resina e vetroresina	40%
Marmisti, lavorazioni di cemento e marmo, materiali edili,	50%
lavorazione ferro e metalli, officine di carpenteria metallica, officine metalmeccaniche tornerie, rottami ferrosi e metallici	50%
fonderie, ceramiche, galvanotecnici, smalterie	50%
calzaturifici, tomaifici	50%
degenze ospedali e case di cura	30%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni	30%
Vetriere (produzione del vetro), laboratori vetro a lume, specialità veneziane	40%
laboratori vetro a lume, specialità veneziane	5%

Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella,

non applicandosi per esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, bar o mense.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
  - a) indicare nella denuncia originaria, o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (assimilati agli urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER;
  - b) comunicare al gestore entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione (formulari in quarta copia e copia del contratto con l'impianto di destinazione o intermediario) attestante l'avvenuto trattamento presso imprese a ciò abilitate.
5. La comunicazione di cui alla lett. b) del precedente comma se prodotta per ottenere esclusioni di superficie in funzione di produzione di rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, ha valenza per l'anno in cui è presentata e non per quello cui i formulari si riferiscono, non potendo operare retroattivamente, invece se presentata anche negli anni precedenti ha lo scopo di confermare/mantenere l'esclusione già applicata, per l'anno di riferimento (in cui sono stati prodotti i rifiuti). Qualora la citata comunicazione non venga presentata ogni anno non consentirà di godere di alcuna esclusione/riduzione per l'anno precedente e si procederà all'addebito della tariffa sull'intera superficie dell'utenza con la prima emissione utile.

#### **Art. 25 Criteri generali per la determinazione della superficie degli immobili da assoggettare a tariffa**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani **e assimilati**, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è autocertificata dall'utente come dallo stesso ricavata dalla scheda catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta, allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80% della superficie catastale.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune stabilite dal comma 647 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il gestore comunicherà agli utenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. Per i parcheggi si ritiene imponible l'intera superficie occupata al netto delle sole aree di camminamento, circolazione e manovra (eventuali scale e ascensori si intendono ricomprese nella superficie imponible).
6. Per l'applicazione della tariffa sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
7. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale (quest'ultima in una superficie minore di 9 mq.) è applicata all'intera superficie imponible la tariffa di utenza domestica, lo stesso dicasi nelle fattispecie in cui non sia oggettivamente separabile l'area occupata dall'attività da quella occupata dalla utenza domestica (in questo caso è previsto il solo kit contenitori per utenza domestica). Negli altri casi si applica all'area occupata dall'attività quanto previsto all'art. 27 classificandola come utenza non domestica.
8. Alle unità immobiliari adibite a *bed & breakfast* (di cui all'art. 27 della L.R.V. 11/2013) si applica, nella porzione di immobile non occupata dal residente titolare dell'attività, la tariffa relativa alla classe 8 : "Alberghi senza ristorante".

### **Art. 29 Modalità di applicazione della tariffa giornaliera**

1. La tariffa si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera si determina come previsto all'art. 17, senza applicazione degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16:
  - per la quota fissa e per la quota variabile ( frazioni diverse dal RUR) con metodo normalizzato, rapportando a giorno la tariffa annuale (definita ai sensi del DPR 158/99) relativa alla corrispondente categoria di attività giornaliera non domestica e aumentandola del **50%**
  - per la quota variabile afferente il RUR addebitando, in proporzione alle presenze anno, il numero di conferimenti svuotamenti con le chiavette e/o per contenitori, stabiliti con delibera di approvazione delle tariffe per la categoria 16 "Banchi di mercato beni durevoli" e per la categoria 29 "Banchi di mercato generi alimentari".
2. L'obbligo di presentazione della comunicazione ai fini della tariffa giornaliera è assolto con il pagamento al Comune (da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dallo stesso) di quanto dovuto per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. In tali fattispecie, al fine di consentire l'applicazione della tariffa giornaliera sui rifiuti, l'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione o l'Ufficio Tributi provvede a comunicare al Gestore le concessioni rilasciate, indicando tutti i dati utili all'applicazione della tariffa giornaliera (esempio superficie, durata, destinazione d'uso). Salve le manifestazioni i cui costi vengono dal Comune inseriti nel PEF, per le iniziative per cui il Comune, tramite apposito provvedimento amministrativo dichiara altresì di sostituirsi nel pagamento della tariffa, la stessa è addebitata al Comune (vedi comma 5). Qualora l'utenza necessiti, invece, di un servizio personalizzato dovrà contattare il comune/gestore, prima dell'occupazione, al fine di procedere come previsto al comma 5.
3. La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:
  - a. occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
  - b. occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub. a);
  - c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc....;
  - d. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
  - e. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione.

4. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli artt. 30 e segg. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.
5. In particolare per manifestazioni e spettacoli, cioè nelle fattispecie di cui al precedente comma 3 lett. e) qualora vi sia somministrazione di cibo e/o bevande, nonché per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative di tipo occasionale (sagre, feste, etc..) essendo la relativa produzione di rifiuti variabile e occasionale, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni ovvero il numero dei partecipanti, il servizio di raccolta dei rifiuti e l'addebito del costo del servizio può essere effettuato anche, alternativamente:
  - *sulla base di specifici contratti privatistici tra il promotore della manifestazione e il Gestore del servizio, nel qual caso la tariffa giornaliera è comunque dovuta, andando a copertura dei costi afferenti il trattamento dei rifiuti prodotti;*
  - *previo apposito provvedimento amministrativo del Comune attraverso l'uso degli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) assegnati al Comune.*

### **Art. 30 Riduzioni**

1. La tariffa fissa e variabile normalizzata si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni occupate solo da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero che non rientrino nella fattispecie di riduzione di cui all'Art. 13 , comma 2 , D.L. 201/2011 in seguito specificate: riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata;
  - b) abitazioni, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: non è prevista nessuna riduzione nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata; se per l'utenza non viene richiesto l'utilizzo di nessuna attrezzatura necessaria al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) ex art. 26, sarà applicata l'esenzione solo della quota variabile corrispettiva;
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, come modificato dall' art. 9 bis del D.L. 47/2014, la tariffa nella parte fissa e nella parte variabile normalizzata, è ridotta di (2/3) due terzi alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Il possesso in Italia deve essere a titolo di proprietà o di usufrutto
3. La riduzione di cui al primo comma si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

### **per le utenze non domestiche-non stabilmente attive (cd. stagionalità)**

4. La tariffa si applica in misura ridotta del **30%**, nella parte fissa e nella parte variabile normalizzata ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La suddetta riduzione per stagionalità può essere applicata anche ai soli plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della riduzione stessa ai locali cui gli

stessi fanno riferimento, a condizione che ne sia dichiarato l'uso nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre e in altro periodo (massimo di 15 giorni al fine di rispettare la condizione di utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare), in occasione di particolari manifestazioni o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento climatico stagionale. La riduzione per stagionalità non può essere concessa per quei plateatici serviti da coperture o elementi atti a riscaldare.

5. Alle attività agrituristiche di ristorazione e/o ricezione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa, purché l'apertura non sia superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica la riduzione della tariffa, nella parte fissa e variabile parametrica, pari al **40%**.

In particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando la suddetta riduzione, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso all'insediamento per eventuali controlli d'ufficio, non si applica la riduzione di cui al presente comma, anche con effetto retroattivo. Detta riduzione non si cumula con la riduzione per stagionalità di cui al comma 4.

6. La riduzione per stagionalità si applica se le relative condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

#### **per avvio a riciclo di rifiuti assimilati agli urbani**

7. La tariffa variabile normalizzata delle utenze non domestiche è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato a recupero con soggetto diverso dal gestore, mediante specifica "attestazione di avvenuto riciclo" rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che gestisce l'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo e presentando copia dei formulari di accompagnamento dei rifiuti avviati a riciclo. La riduzione può raggiungere anche il 100% della quota variabile normalizzata. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata avendo a riferimento i dati (con idonea documentazione comprovante) presentati dall'utente, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, indicanti la quantità di rifiuti assimilati che ha avviato al riciclo (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) nell'anno precedente. (La riduzione è calcolata proporzionalmente, rapportando la suddetta quantità di rifiuti a quella presunta, ottenuta applicando, alle superfici imponibili dell'anno di riferimento, i coefficienti di produzione rifiuti (kd) indicati dal Comune nella delibera di approvazione della tariffa (dedotta la quantità di RUR conferita al servizio pubblico nell'anno di riferimento e puntualmente misurata). La riduzione viene applicata mediante rimborso o compensazione nelle fatture emesse successivamente alla presentazione della richiesta.

8. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 45 Contenzioso, autotutela e disposizioni in materia di dilazione dei versamenti**

1. L'Ente Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero modificare le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, qualora le ravvisi infondate o errate.
2. La giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del codice civile, l'Ente Gestore può disporre transazioni su crediti.
4. Il Gestore, su specifica richiesta motivata dell'utente, può concedere la rateizzazione degli importi a debito dovuti (per ogni fattura) nel rispetto dei seguenti criteri, salvo:
  - il pagamento delle fatture emesse successivamente alla rateizzazione per il debito tariffario ordinario maturato,
  - casi particolari e sociali e
  - modifiche normative direttamente applicabili

<b>Uguali o superiori ad €</b>	<b>Inferiori ad €</b>	<b>Numero rate mensili</b>
300	1.200	6
1.200	5.000	12
5.000	30.000	30
30.000		Rate da concordare con il gestore previo rilascio di garanzie fideiussorie (fino a € 50.000) o reali (oltre € 50.000)

5. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi legali a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.

#### **Art. 48 Prima applicazione e disposizioni transitorie**

1. Allo scopo di individuare correttamente i parametri di riferimento per l'implementazione del nuovo sistema di tariffazione puntuale e concedere agli utenti un breve periodo di tempo per adeguarsi al nuovo servizio ed al nuovo sistema di misurazione e fatturazione, la determinazione della tariffa variabile, per l'anno **2020**, in deroga a quanto previsto nel presente regolamento, potrà avvenire, a titolo di acconto, per ogni frazione di rifiuto e per tutte le tipologie di utenza adottando il criterio parametrico (metodo normalizzato) prevedendo a conguaglio l'applicazione di tariffe o rimborsi, per il RUR di tutte le utenze, determinati sulla base degli effettivi svuotamenti registrati nel corso dell'anno indicato, ovvero proporzionando su base annua le rilevazioni registrate in frazioni di anno.
2. Per l'anno 2020 le fatture relative alla tariffa a corrispettivo sono emesse in tre rate, le rispettive scadenze devono **essere indicate con atto Comunale, sentito il soggetto gestore della riscossione.**
3. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base all'ultimo dato utilizzato ai fini della tassa rifiuti (TARI) e le utenze non domestiche sono classificate secondo la categoria tariffaria in

cui erano collocate ai fini della tassa rifiuti (TARI), secondo i dati in possesso dell'ente gestore.

4. Per la prima applicazione della tariffa corrispettiva si considerano valide le denunce precedentemente prodotte ai fini dei prelievi per il servizio rifiuti vigenti tempo per tempo (TARSU, TARES e TARI), opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova tariffa. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

# ALLEGATO B

## TESTO ARTICOLI DOPO LE MODIFICHE

### Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARIP) prevista dall'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n.147, disciplinandone anche l'iter amministrativo di approvazione.
2. Esso stabilisce altresì, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017, i criteri per la realizzazione nel Comune di MIRANO dei sistemi di misurazione, puntuale o con sistemi semplificati, della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei **rifiuti urbani**, disciplinando altresì l'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.
3. Il Comune di MIRANO, tramite il Gestore del servizio di igiene urbana, ha realizzato un sistema di misurazione puntuale del rifiuto secco non riciclabile, o rifiuto urbano residuo – RUR e del rifiuto Verde conferito al servizio pubblico da qualsiasi tipologia di utenza (domestica e non domestica), in questo modo soddisfacendo il requisito minimo, stabilito dall'art. 4 comma 1, del DM 20 aprile 2017, per istituire nel territorio comunale la tariffa avente natura corrispettiva (cd. TARIP) in luogo del tributo TARI (ai sensi del comma 668 L. 147 /2013 e s.m.i.).
4. L'eventuale misurazione puntuale di tipologie di rifiuto diverse dal RUR o dal Verde non comporta necessariamente la determinazione della tariffa variabile in funzione di dette quantità, ben potendo il Comune organizzarsi per misurare alcune frazioni di rifiuto pur non ancorando il calcolo della tariffa variabile a dette misurazioni. Si rinvia agli artt. 6, 8, 10 e 48 per individuare in dettaglio il sistema di misurazione e di tariffazione adottato dal Comune di MIRANO .
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti

### Art. 2 Normativa e regolamentazione di riferimento

1. *Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tariffa rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.*

### Art. 3 Definizioni

1. *Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di TARIP.*
2. *Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:*

**Frazione umida (o umido):** *rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.*

**Frazione verde (o verde):** *rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.*

**Conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio.

**Utenza domestica:** utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale.

**Utenza non domestica:** utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica.

**Locale:** struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie.

**Area scoperta:** superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.

**Tariffa variabile normalizzata:** tariffa determinata con applicazione del Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999.

**Tariffa variabile puntuale:** tariffa determinata sulla base della misurazione puntuale dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta nel presente Regolamento.

#### Art.4 Il servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti **urbani** (di seguito "Servizio rifiuti") è attività di pubblico interesse e comprende le fasi di:
  - a) raccolta dei rifiuti **urbani** prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
  - b) spazzamento dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche, compresa lo svuotamento dei cestini stradali;
  - c) trasporto dei rifiuti raccolti fino all'avvio a smaltimento/recupero presso gli impianti di loro trattamento;
  - d) trattamento dei rifiuti presso impianti autorizzati.
2. Il Servizio rifiuti è disciplinato dalla normativa richiamata nel "**Regolamento per la gestione dei rifiuti e per la pulizia del territorio**", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Il soggetto a cui è affidato il servizio pubblico di gestione dei rifiuti, secondo le forme previste dall'ordinamento nazionale e comunitario, è designato quale Gestore del servizio pubblico (di seguito "Gestore"), che opera in regime di esclusiva e nel rispetto della privativa comunale.
4. Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
5. Ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 l'Ente di governo del bacino rifiuti "Venezia", a cui appartiene il Comune di MIRANO, è il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

## **Art.7 Piano Economico Finanziario e Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale**

1. *Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio - e dal Comune per le eventuali voci di costo di sua diretta competenza - e approvato a norma delle leggi vigenti in materia e delle indicazioni metodologiche individuate dall'ARERA.*
2. *L'Assemblea del Consiglio di Bacino determina i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori.*

## **Art. 17 Tariffa giornaliera**

1. La tariffa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico. Si rinvia all'art. 29 per la relativa disciplina.
2. La tariffa applicabile è determinata specificatamente nella delibera tariffaria rapportando a giorno la tariffa annuale (comprensiva della quota fissa e della quota variabile) definita ai sensi del DPR 158/99 relativa alla corrispondente categoria di attività giornaliera non domestica e aumentandola del **50%**.
3. Alle utenze giornaliere non si applicano gli svuotamenti minimi di cui all'art. 16.
4. *Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.*

## **Art. 20 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti**

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati ed esistenti sul territorio comunale.
2. **soppresso**
3. Sono escluse dalla tariffa:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad eccezione delle aree scoperte operative) quali, a titolo di esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti non a pagamento, i cortili, le aree a verde, i giardini ed i parchi, sempre che non costituiscano superficie operativa per l'attività espletata dall'utenza;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come per esempio: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, oppure il rilascio di certificato di residenza sull'immobile, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Nella definizione della parte variabile della tariffa i criteri di ripartizione dei costi sono commisurati sulla base della qualità e numero dei servizi messi a disposizione, anche quando non siano utilizzati dall'utente.  
Non comportano esonero o riduzione della tariffa, salvo quanto previsto all'art. 33:
  - a) la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei **rifiuti urbani**;

- b) il mancato ritiro (salvo quanto previsto agli art 26 e 31) da parte dell'utente domestico e non domestico di qualsivoglia contenitore per la raccolta dei rifiuti e/o dei dispositivi necessari per l'utilizzazione del servizio;
  - c) l'interruzione temporanea del servizio.
6. La tariffa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione ed è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio.

## **Art. 22 Esclusione dall'applicazione della tariffa per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione o ad usi non domestici prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, nonché i locali che si trovino nelle medesime condizioni e privi di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile stesso. Per i locali privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete alla relativa richiesta di riduzione deve essere allegata dichiarazione dell'amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete; lo stesso dicasi in fattispecie di condivisione di medesimo servizio a rete con altra utenza. Il rilascio di certificato di residenza anagrafica all'utente dell'immobile ne comporta assoggettamento a tariffa anche se privo di mobilio e servizi a rete. Immobili destinati ad usi non domestici provvisti di contratti attivi di fornitura o mobilio, ma privi di licenza per l'esercizio dell'attività sono classificati in categoria 3 "magazzini". Garage, cantine o magazzini, di norma identificati catastalmente in categoria C/2 e C/6, purché non pertinenziali, si presumono idonei a produrre rifiuti e soggetti a tariffa, anche se sprovvisti di servizi pubblici a rete e vuoti, al contrario, esclusivamente per magazzini o cantine, l'assenza permanente di mobilio può comportare esenzione dalla tariffa se adeguatamente dimostrata e sia tale da rendere l'immobile inidoneo all'uso e privo di presenza umana;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, impianti sportivi e palestre riservati esclusivamente ai praticanti l'attività, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili a condizione che non si abbia di regola presenza umana;
  - d) le unità immobiliari in genere certificate dall'autorità competente "non agibili" e quelle per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori. Nel caso il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto dei suddetti lavori è tenuto a comunicare al Gestore l'indirizzo e i dati dell'immobile dove, nel periodo sopraindicato, è domiciliato. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare autodichiarazione che riporti gli estremi del certificato rilasciato dall'autorità competente o che riporti i titoli abilitativi edilizi e dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice;
  - e) i locali e le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione nonché solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi o superfici di altezza inferiore a m. **1,50**;
  - f) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli di dipendenti, clienti, inquilini e non costituenti superficie operativa;

- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) le superfici di edifici o loro parti, adibite al culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi ad uso abitazione o ad uso diverso dal culto in senso stretto;

**i) soppressa**

L'elencazione degli immobili di cui al presente comma è a titolo esemplificativo, per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

In riferimento alle tipologie indicate alle lettere a) d) ed e), qualora, nel periodo di sospensione dell'addebito della tariffa si registrasse il conferimento di rifiuti tramite gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) attribuiti alla relativa utenza (non dovendo la stessa restituirli in ipotesi di esclusione temporanea) si procede d'ufficio con la riattivazione dell'utenza e l'addebito dei relativi svuotamenti e minimi.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui all'art 36 e segg. ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.  
Dal momento in cui vengono meno i presupposti per l'esclusione dell'applicazione della tariffa il soggetto passivo deve dichiarare la relativa variazione. Le esclusioni di cui alle lettere a) sono temporanee, e le dichiarazioni utili ai fini dell'esenzione debbono essere rinnovate ogni anno solare, pena la decadenza dal beneficio. Anche le esclusioni di cui alla lettera d) sono temporanee (per la durata indicata negli atti assertivi).
3. La mancata utilizzazione del servizio e/o il rifiuto di ricevere gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori o chiavette o badge) non comportano esclusione dalla tariffa, vedi art. 20 comma 5 per l'applicazione della relativa tariffa.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

**Art. 24 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

*1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.*

*2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa le seguenti superfici:*

- a) Superfici adibite all'allevamento di animali.*

- b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a **Tarip** i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla TARIP gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.
- c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARIP le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
- d) Superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.
- e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici (escluse dalla tariffa) ove tali rifiuti si formano, la superficie imponibile (utile al calcolo della quota fissa e variabile) è calcolata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

Categorie di attività	Quota di abbattimento della superficie
Ambulatori medici, dentistici, studi sanitari, laboratori odontotecnici	30%
tatuatori, estetisti	30%
laboratori di analisi mediche, chimiche, fisiche,	30%
laboratori fotografici, gabinetti radiologici, eliografie	30%
Magazzini di logistica	50%
Carrozzerie, autofficine, elettrauto, cantieri navali, gommisti, vernicerie	40%

Fabbri, Falegnamerie, attività artigianali in genere	30%
autolavaggi non automatizzati	40%
Lavanderie, Tintorie non industriali	40%
lavorazioni in materiali plastici, resina e vetroresina	40%
Marmisti, lavorazioni di cemento e marmo, materiali edili,	50%
lavorazione ferro e metalli, officine di carpenteria metallica, officine metalmeccaniche tornerie, rottami ferrosi e metallici	50%
fonderie, ceramiche, galvanotecnici, smalterie	50%
calzaturifici, tomaifici	50%
degenze ospedali e case di cura	30%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni	30%
Vetriere (produzione del vetro), laboratori vetro a lume, specialità veneziane	40%
laboratori vetro a lume, specialità veneziane	5%

4. Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate, ai sensi dell'art 27 in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi per esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella comunicazione originaria, o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

6. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a verifica con le modalità previste dall'art.40 del presente regolamento.

## Art. 25 Criteri generali per la determinazione della superficie degli immobili da assoggettare a tariffa

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre **rifiuti urbani** misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è autocertificata dall'utente come dallo stesso ricavata dalla scheda catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta, allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80% della superficie catastale.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune stabilite dal comma 647 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il gestore comunicherà agli utenti le nuove superfici

imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. Per i parcheggi si ritiene imponibile l'intera superficie occupata al netto delle sole aree di camminamento, circolazione e manovra (eventuali scale e ascensori si intendono ricomprese nella superficie imponibile).
6. Per l'applicazione della tariffa sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
7. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale (quest'ultima in una superficie minore di 9 mq.) è applicata all'intera superficie imponibile la tariffa di utenza domestica, lo stesso dicasi nelle fattispecie in cui non sia oggettivamente separabile l'area occupata dall'attività da quella occupata dalla utenza domestica (in questo caso è previsto il solo kit contenitori per utenza domestica). Negli altri casi si applica all'area occupata dall'attività quanto previsto all'art. 27 classificandola come utenza non domestica.
8. Alle unità immobiliari adibite a *bed & breakfast* (di cui all'art. 27 della L.R.V. 11/2013) si applica, nella porzione di immobile non occupata dal residente titolare dell'attività, la tariffa relativa alla classe 8 : "Alberghi senza ristorante".

## Art. 29 Modalità di applicazione della tariffa giornaliera

1. La tariffa si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera si determina come previsto all'art. 17, senza applicazione degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16:
  - per la quota fissa e per la quota variabile ( frazioni diverse dal RUR) con metodo normalizzato, rapportando a giorno la tariffa annuale (definita ai sensi del DPR 158/99) relativa alla corrispondente categoria di attività giornaliera non domestica e aumentandola del **50%**
  - per la quota variabile afferente il RUR addebitando, in proporzione alle presenze anno, il numero di conferimenti svuotamenti con le chiavette e/o per contenitori, stabiliti con delibera di approvazione delle tariffe.
2. L'obbligo di presentazione della comunicazione ai fini della tariffa giornaliera è assolto con il pagamento al Comune (da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dallo stesso) di quanto dovuto **per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria "canone unico"**. In tali fattispecie, al fine di consentire l'applicazione della tariffa giornaliera sui rifiuti, l'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione o l'Ufficio Tributi **o il concessionario che gestisce il canone unico,** provvede a comunicare al Gestore le concessioni rilasciate, indicando tutti i dati utili all'applicazione della tariffa giornaliera (esempio superficie, durata, destinazione d'uso). Salve le manifestazioni i cui costi vengono dal Comune inseriti nel PEF, per le iniziative per cui il Comune, tramite apposito provvedimento amministrativo dichiara altresì di sostituirsi nel pagamento della tariffa, la stessa è addebitata al Comune (vedi comma 5).  
Qualora l'utenza necessiti, invece, di un servizio personalizzato dovrà contattare il comune/gestore, prima dell'occupazione, al fine di procedere come previsto al comma 5.
3. La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:
  - a. occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
  - b. occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub. a);
  - c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc....;
  - d. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
  - e. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione.
4. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli artt. 30 e segg. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.
5. In particolare per manifestazioni e spettacoli, cioè nelle fattispecie di cui al precedente comma 3 lett. e) qualora vi sia somministrazione di cibo e/o bevande, nonché per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative di tipo occasionale (sagre, feste, etc..) essendo la relativa produzione di rifiuti variabile e occasionale, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni ovvero il numero dei partecipanti, il servizio di raccolta dei rifiuti e l'addebito del costo del servizio può essere effettuato anche, alternativamente:
  - sulla base di specifici contratti privatistici tra il promotore della manifestazione e il Gestore del servizio, nel qual caso la tariffa giornaliera è comunque dovuta, andando a copertura dei costi afferenti il trattamento dei rifiuti prodotti;
  - previo apposito provvedimento amministrativo del Comune attraverso l'uso degli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) assegnati al Comune.

## Art. 30 Riduzioni

1. La tariffa fissa e variabile normalizzata si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni occupate solo da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero che non rientrino nella fattispecie di riduzione **di cui al comma 2 del presente articolo di seguito specificata**: riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata;
  - b) abitazioni, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: non è prevista nessuna riduzione nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata; se per l'utenza non viene richiesto l'utilizzo di nessuna attrezzatura necessaria al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) ex art. 26, sarà applicata l'esenzione solo della quota variabile corrispettiva;
2. **Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di (2/3) due terzi della quota di tariffa fissa e dell'eventuale quota di tariffa variabile normalizzata applicabile ( art. 1 comma 48 L.178/2020).**
3. La riduzione di cui al primo comma si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

### per le utenze non domestiche-non stabilmente attive (cd. stagionalità)

4. La tariffa si applica in misura ridotta del **30%**, nella parte fissa e nella parte variabile normalizzata ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La suddetta riduzione per stagionalità può essere applicata anche ai soli plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della riduzione stessa ai locali cui gli stessi fanno riferimento, a condizione che ne sia dichiarato l'uso nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre e in altro periodo (massimo di 15 giorni al fine di rispettare la condizione di utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare), in occasione di particolari manifestazioni o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento climatico stagionale. La riduzione per stagionalità non può essere concessa per quei plateatici serviti da coperture o elementi atti a riscaldare.
5. **Alle attività agrituristiche di ristorazione e/o ricezione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa, purché l'apertura non sia superiore a 183 giorni nell'anno solare; riduzione del 40 % della quota fissa e dell'eventuale quota variabile normalizzata applicabile; in particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando la suddetta riduzione, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività, alle seguenti condizioni:**

- *l'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA;*
- *qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso all'insediamento per eventuali controlli d'ufficio, non si applica la riduzione di cui al presente comma, anche con effetto retroattivo*

#### **per avvio a riciclo di rifiuti urbani**

6. *Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la quota variabile normalizzata della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.*
7. *Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della **TARIP** dovuta.*
8. *La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata, applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.*
9. *La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.*
10. *L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 2 comporta la perdita del diritto alla riduzione.*
11. *Tutte le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di relativa dichiarazione.*

#### **Art. 30 bis Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico**

1. *Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa.*
2. *La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.*
3. *Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui **all'art. 30** di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.*

4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Un diversa decorrenza è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

#### **Art. 32 bis Agevolazioni emergenza COVID19**

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche, viene riconosciuta per l'anno 2021 apposita riduzione delle tariffe a valere sulle risorse specificatamente destinate a detta finalità.
2. La riduzione di cui al comma 1 è destinata alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari alla misura percentuale calcolata secondo la modalità definita da apposito bando di accesso alla riduzione della tariffa, approvato dalla Giunta Comunale, che dovrà considerare l'importo tariffa dovuta dalle utenze che hanno presentato l'istanza rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione da rendere secondo termini e modalità definite dal citato bando. La percentuale massima della riduzione spettante sarà definita dalla Giunta Comunale in relazione all'ammontare delle risorse disponibili.

#### **Art. 45 Contenzioso, autotutela e disposizioni in materia di dilazione dei versamenti**

1. **Autotutela:** L'Ente Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero modificare le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, qualora le ravvisi infondate o errate.

2. **Contenzioso:** La giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del codice civile, l'Ente Gestore può disporre transazioni su crediti.
4. **Dilazione dei versamenti:** Il Gestore, su specifica domanda dell'interessato, può concedere per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, tenendo conto della disciplina contenuta nel Regolamento delle Entrate Comunali e nei commi da 796 e 802 dell'art. 1 della Legge 160/2019, secondo le seguenti modalità:
  - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
  - oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
  - a. Il Gestore stabilisce il numero delle rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito sopra indicate e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
  - b. La prima rata deve essere corrisposta entro i termini iniziali del piano di rateazione.
  - c. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
  - d. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
  - e. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
  - f. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora al saggio legale nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
  - g. Per importi rilevanti, almeno pari a **20.000,00** il funzionario può chiedere la presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
  - h. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste al comma 1.
  - i. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione) .
  - j. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese"
  - k. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicato per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
  - l. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le

*procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.*

*m. In caso di sanzioni per le quali sono previste istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.*

#### **Art. 48 Prima applicazione e disposizioni transitorie**

1. Allo scopo di individuare correttamente i parametri di riferimento per l'implementazione del nuovo sistema di tariffazione puntuale e concedere agli utenti un breve periodo di tempo per adeguarsi al nuovo servizio ed al nuovo sistema di misurazione e fatturazione, la determinazione della tariffa variabile, per gli anni 2020 **e 2021**, in deroga a quanto previsto nel presente regolamento, potrà avvenire, a titolo di acconto, per ogni frazione di rifiuto e per tutte le tipologie di utenza adottando il criterio parametrico (metodo normalizzato) prevedendo a conguaglio l'applicazione di tariffe o rimborsi, per il RUR di tutte le utenze, determinati sulla base degli effettivi svuotamenti registrati nel corso dell'anno indicato, ovvero proporzionando su base annua le rilevazioni registrate in frazioni di anno.
2. Per l'anno 2020 le fatture relative alla tariffa a corrispettivo sono emesse in tre rate, le rispettive scadenze devono **essere indicate con atto Comunale, sentito il soggetto gestore della riscossione.**
3. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base all'ultimo dato utilizzato ai fini della tassa rifiuti (TARI) e le utenze non domestiche sono classificate secondo la categoria tariffaria in cui erano collocate ai fini della tassa rifiuti (TARI), secondo i dati in possesso dell'ente gestore.
4. Per la prima applicazione della tariffa corrispettiva si considerano valide le denunce precedentemente prodotte ai fini dei prelievi per il servizio rifiuti vigenti tempo per tempo (TARSU, TARES e TARI), opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova tariffa. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
5. Alle utenze che praticano il compostaggio domestico, anche nel suddetto periodo sperimentale, è applicabile la riduzione di cui all'art.31 del regolamento.